



**Viceministra Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
Sen. Teresa Bellanova**

**Vice Capo Gabinetto
D.ssa Maria Teresa Di Matteo**

**Capo Dipartimento
Dr. Mauro Bonaretti**

**Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Ing. Vito Di Santo vito.disanto@mit.gov.it**

OGGETTO: Reg. UE n.1055/2020 – Accesso al Mercato e Stabilimento - Osservazioni e proposte

Gentilissimi,

con la presente nota intendiamo sollecitare l'intervento immediato del MIMS sulle novità e gli effetti introdotti dal Regolamento UE n.2020/1055 in materia di "accesso al mercato" e "requisito dello stabilimento".

Per altro, su questi argomenti, avevamo già chiesto un urgente incontro a margine della nostra nota del 21.12.2021 inviata alla DG per la sicurezza stradale e l'autotrasporto ma che non ha avuto alcun riscontro né su tale richiesta, né sulle proposte in essa rappresentate sui nuovi obblighi introdotti dal Reg. UE n.2020/1055 in materia di licenze comunitarie.

L'oggetto della presente, riguarda:

- 1) la soppressione dei "requisiti supplementari per esercitare la professione di trasportatore su strada",
- 2) le modifiche al requisito di "stabilimento",

Presidenza: Via San Giovanni in Laterano n. 152 – 00184 Roma – Tel. 0670374275 – Fax. 06/77079910
Email: trasporti@confartigianato.it

Segreteria: Piazza G.G. Belli n. 2 – 00153 Roma – Tel. 06/58300213 – Fax. 06/5816389
Email: segreteria@conftrasporto.it



introdotte dal Reg. UE n.2020/1055, articolo 1, punti 2 e 3 che, rispettivamente, intervengono sull'articolo 3, paragrafo 2 e sull'articolo 5 del Regolamento CE n.1071/2009.

In merito al primo punto, in primo luogo, c'è necessità che, con ragionevole tempestività, la spettabile Direzione in indirizzo chiarisca, ufficialmente ed autorevolmente, alcuni aspetti di ordine tecnico che non risultano del tutto scontati e che invece, date le fuorvianti interpretazioni che circolano, stanno creando confusione e preoccupazione tra le migliaia di operatori coinvolti.

Di fatto, la carenza di precisazioni ufficiali determina, nella migliore delle ipotesi, una negativa situazione di inerzia tra chi vorrebbe cessare e chi invece vorrebbe iniziare la professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi.

In virtù del fecondo confronto che ha sempre contraddistinto i rapporti tra la scrivente UNATRAS e l'Amministrazione, ci preme sottolineare e rappresentare la nostra posizione politica sulla questione che richiama una visione del mercato dei servizi di trasporto e la tutela delle imprese italiane.

Nel nostro Paese, il principio che "un'impresa può accedere al mercato acquisendo un'altra impresa che cessa l'attività", è stata una costante che accompagna da decenni il settore.

Una "salvaguardia" del mercato per sopperire anche agli effetti determinati dal ritardo con cui l'Italia diede attuazione alle disposizioni contenute nella Direttiva del Consiglio delle comunità europee n°561 del 12 novembre 1974 con la quale si stabiliva, per la prima volta, che l'accesso alla professione era subordinato alla dimostrazione dei tre requisiti di idoneità morale, capacità finanziaria e capacità professionale.

Soltanto dopo 13 anni, con il Decreto Ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, il nostro Paese si uniformò alla direttiva europea favorendo così la numerosità piuttosto che la dimensione dell'organizzazione aziendale delle imprese italiane.

Una situazione che, tramite i numeri forniti dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, anche oggi si conferma tale ed ha pochi riscontri in ambito europeo.

Una condizione che frena la crescita dimensionale, indebolisce il potere contrattuale delle imprese di autotrasporto favorendo prezzi al ribasso e tutto ciò che ne consegue in termini di regolarità, sicurezza e qualità della vita.

Presidenza: Via San Giovanni in Laterano n. 152 – 00184 Roma – Tel. 0670374275 – Fax. 06/77079910
Email: trasporti@confartigianato.it

Segreteria: Piazza G.G. Belli n. 2 – 00153 Roma – Tel. 06/58300213 – Fax. 06/5816389
Email: segreteria@conftrasporto.it



Per queste ragioni, se ce ne fossero i presupposti normativi, auspichiamo che venga confermato quanto sancito dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 227 della L. n° 244/2007, dalle sue circolari esplicative n°1 del 29.1.2008 e n°5 del giorno 8.8.2008, nonché dall'articolo 11, commi Quinquies e 6 Sexies, del D.L. n°5/2012 e della circolare del MIT Prot. 10670 del 30.4.2012, che prevede che le nuove imprese di trasporto su strada di merci c/terzi che intendono esercitare la professione con veicoli di massa complessiva a pieno carico maggiore a 1,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione, iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare:

- ⇒ Acquisizione (tramite cessione di azienda, anche se costituita da soli veicoli euro zero) di un'altra impresa di autotrasporto che abbia cessato l'attività.
- ⇒ Acquisizione dell'intero parco veicolare (purché composto da veicoli di classe di emissione non inferiore a euro 5).
- ⇒ Immatricolazione di veicoli c/terzi (anche usati purché mai in disponibilità dell'impresa acquirente, neppure come veicolo immatricolato in conto proprio) per una massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate e di classe di emissione non inferiore a euro 5.

Per quanto riguarda il secondo punto, in merito alle modifiche apportate dal Reg. UE n.2020/1055 al requisito di stabilimento, evidenziamo quanto segue.

Esprimiamo preliminarmente una generale valutazione positiva sulle modifiche introdotte all'articolo 5 del Reg. CE n.1071/2009 in quanto riteniamo che possano contribuire a contenere il fenomeno delle c.d. "società di comodo" e garantire una concorrenza leale e condizioni di parità nel mercato interno.

In particolare, ci preme soffermarci sull'ultima lettera "g" della declaratoria delle nuove condizioni per soddisfare il requisito di stabilimento:

"dispone ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera e) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale Stato membro che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto da essa effettuate".

Questa condizione è sicuramente meritevole di particolare attenzione in quanto raccoglie in se la duplice finalità di dare rassicurazioni affinché l'impresa operi effettivamente nello stato di stabilimento e nello stesso tempo interviene per contenere il fenomeno dell'intermediazione dei servizi di trasporto che contribuisce in maniera rilevante ad un avvitamento verso il basso dei prezzi di trasporto.

Presidenza: Via San Giovanni in Laterano n. 152 – 00184 Roma – Tel. 0670374275 – Fax. 06/77079910
Email: trasporti@confartigianato.it

Segreteria: Piazza G.G. Belli n. 2 – 00153 Roma – Tel. 06/58300213 – Fax. 06/5816389
Email: segreteria@conftrasporto.it



Gli intermediari applicano provvigioni pesanti, che costringono le imprese a viaggiare con tariffe “alla fame”, che non consentono di uniformarsi ai valori indicativi dei costi di esercizio e pregiudicano la sicurezza nella circolazione e la qualità della vita in generale.

Il criterio di proporzionalità introdotto dall’UE, non potrebbe infatti ravvisarsi in capo a quelle imprese che, piuttosto che eseguire con mezzi propri i trasporti ad essi affidati, facessero ricorso ad un massivo e sistematico utilizzo di sub-vettori.

In questo caso, a prescindere da dove effettivamente è stabilita l’impresa, si tratta di veri e propri “bagarini” del settore che prendono il lavoro dai committenti e lo distribuiscono ai trasportatori, dopo essersi trattenuti una lauta percentuale.

Per queste ragioni, riteniamo dirimente condividere con il MIMS quale siano le corrette proporzioni tra trasporti eseguiti con mezzi ed autisti propri ed i trasporti affidati a terzi e, a tal proposito, proponiamo una percentuale massima del 25% di affidamento a terzi dei servizi di trasporto.

Siamo certi che comprendiate la necessità di individuare una percentuale congrua che ponga un freno efficace all’eccessiva intermediazione a scapito di chi il trasporto lo fa davvero e, in subordine, potrebbe meglio contribuire al new green deal se si evitasse il margine anomalo che si trattiene chi fa un’altra attività e non possiede i camion.

A garanzia del rispetto della percentuale indicata, riteniamo infine che vi sia la necessità di individuare un soggetto con il ruolo di riscontrare il rispetto di tali percentuali (ad esempio il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori), e un adeguato sistema sanzionatorio per chi non rispetta tali condizioni.

Per quanto sopra esposto, riteniamo necessario l’immediato avvio del confronto con codesto Ministero su queste dirimenti tematiche che incidono profondamente l’assetto di mercato dell’intero settore.

A tal fine confidiamo in una convocazione urgente già nei prossimi giorni.

Nel ringraziare per l’attenzione porgiamo distinti saluti.

Roma, 24 Gennaio 2022

IL PRESIDENTE

Presidenza: Via San Giovanni in Laterano n. 152 – 00184 Roma – T.
Email: trasporti@confartigianato.

Segreteria: Piazza G.G. Belli n. 2 – 00153 Roma – Tel. 06/58300213 – Fax. 06/5816389
Email: segreteria@conftrasporto.it



FITA
Unione Nazionale
Imprese di Trasporto

Confartigianato
Trasporti



FIAP
Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

SNA
CASARTIGIANI
Sindacato Nazionale
Autotrasportatori



CONFCOOPERATIVE
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

legacoop
PRODUZIONE
& SERVIZI



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE



Amedeo Genedani

Presidenza: Via San Giovanni in Laterano n. 152 – 00184 Roma – Tel. 0670374275 – Fax. 06/77079910
Email: trasporti@confartigianato.it

Segreteria: Piazza G.G. Belli n. 2 – 00153 Roma – Tel. 06/58300213 – Fax. 06/5816389
Email: segreteria@conftrasporto.it